

## Schede per la lettura e l'approfondimento delle Costituzioni dell'OCDS

### Scheda VI: Cap. VII *Organizzazione e governo e Epilogo*

**Avviso:** Dato il contenuto più giuridico e istituzionale – organizzativo, il VII Capitolo delle Costituzioni richiede di adattare il metodo di lettura e approfondimento finora usato. Riportiamo, come nelle altre schede, il testo integrale delle Costituzioni e rileviamo i temi trattati. Per la lettura ci limitiamo al solo testo delle Costituzioni e dei riferimenti indicati nelle note. Pare opportuno lasciare alle singole comunità di decidere ad hoc, a secondo delle loro esigenze, di approfondire o meno i singoli paragrafi e le letture riportate.

L'Epilogo concluderà poi tutto l'argomento delle Costituzioni, e merita pertanto tutta l'attenzione di riflessione e confronto, anche con l'aiuto dei testi aggiunti dal Magistero e dai nostri santi.

### Cap. VII *Organizzazione e governo*

§§ 37 - 39 [Testo Cost.]: L'Ordine Secolare di Nostra Signora del Monte Carmelo e di Santa Teresa di Gesù è un'associazione di fedeli e parte integrante dell'Ordine dei Carmelitani Scalzi. È essenzialmente laicale nel suo carattere, anche se può contare sulla partecipazione del clero diocesano.

I frati e le monache del Carmelo Teresiano considerano la comunità laicale del Carmelo Secolare come un arricchimento della propria vita consacrata. Essi, con una interazione reciproca desiderano apprendere dai laici carmelitani a riconoscere i segni dei tempi. Pertanto si farà in modo che i rappresentanti dell'Ordine Secolare siano presenti quando in un'area geografica si progetta, a livello locale o provinciale, il servizio apostolico dell'Ordine o si riflette sulla situazione della Chiesa e della società.

Tutti i fedeli di Cristo hanno il diritto di fare i voti. Con il consenso del Consiglio della comunità e il permesso del Provinciale, un membro dell'Ordine Secolare, se lo desidera, può emettere i voti di obbedienza e castità in presenza della comunità. I voti sono strettamente personali e non creano una categoria differente di appartenenza. Suppongono un impegno maggiore di fedeltà alla vita evangelica, ma non trasformano coloro che li fanno in persone riconosciute giuridicamente come consacrate nella linea degli Istituti di Vita Consacrata. Coloro che fanno i voti nell'Ordine Secolare continuano ad essere laici a tutti gli effetti giuridici.

**Tema:** *Definizione giuridica dell'Ordine secolare e la sua posizione nell'Ordine dei Carmelitani Scalzi:*

*L'Ordine Secolare dei Carmelitani Scalzi è un'associazione di fedeli laici. Esso è un arricchimento, una parte integrante per tutto l'Ordine dei Carmelitani Scalzi. Pertanto l'Ordine Secolare è da promuovere in ogni area geografica, dove sono presenti i frati o le monache del Carmelo teresiano, e i fratelli e le sorelle secolari siano coinvolti nella missione apostolica dell'Ordine. I membri dell'Ordine secolare possono fare dei voti evangelici privati e possono entrare tra i membri anche sacerdoti, senza che il gruppo perda il carattere di un'associazione di cristiani laici.*

Lettura dal Magistero: Codice di Diritto Canonico (CIC) 298 e 301.

Lettura carmelitana: Rituale, Istruzione 9.

§§ 40 – 43 [Testo Cost.]: L'Ordine Secolare si struttura fundamentalmente sulla comunità locale quale segno visibile della Chiesa. L'Ordine Secolare, sia a livello di Provincia come a livello di comunità, ha personalità giuridica. L'Ordine Secolare dipende giuridicamente dai Frati Carmelitani Scalzi. Il Superiore Generale stabilisce le comunità locali e compie le visite pastorali. Può dispensare in casi particolari dalle Costituzioni e dagli Statuti e concedere eccezioni. Ha l'autorità di risolvere i casi che non siano contemplati da questa legislazione e che non possano essere risolti dalle autorità locali. Il Superiore Generale è aiutato da un Delegato Generale, la cui responsabilità è di favorire le relazioni reciproche tra i religiosi e i Secolari e di mantenere i contatti con i Delegati Provinciali e gli Assistenti di ogni comunità, in modo che possano garantire la finalità e il buon andamento dell'Ordine Secolare.

Il Definitorio Generale dell'Ordine approva gli Statuti regionali e provinciali dell'Ordine Secolare. Il Superiore Provinciale, normalmente aiutato dal Delegato Provinciale, è il Superiore dell'Ordine Secolare all'interno del suo territorio. È il responsabile del buon andamento dell'Ordine Secolare nell'ambito della sua circoscrizione. Deve visitare le comunità della sua giurisdizione e nominarne gli Assistenti, dopo aver ascoltato il Consiglio delle stesse. A lui si ricorre per primo quando sorgano conflitti.

**Tema:** *I Superiori maggiori dell'OCDS: Preposito Generale, Definitorio Generale e Superiore provinciale: Con l'erezione canonica, da parte del Preposito Generale, l'Ordine Secolare esiste come persona giuridica, a livello provinciale e di singola comunità. Il Preposito Generale dei Carmelitani Scalzi è il superiore maggiore anche dell'Ordine Secolare. Come tale svolge le visite pastorali ed ha l'autorità suprema nei casi non contemplati da queste Costituzioni. È aiutato da un Delegato generale. Ordinariamente, l'Ordine Secolare si colloca all'interno di una Provincia di Frati Carmelitani Scalzi, e ha pertanto come superiore il Superiore provinciale dei Frati di questa Provincia. Egli deve occuparsi delle visite periodiche. In queste visite vengono esaminati l'andamento della vita e della formazione carmelitana della comunità e dei singoli membri e proposti eventualmente dei rimedi. Dopo aver ascoltato il consiglio della rispettiva comunità, il Superiore provinciale incarica un assistente spirituale per ogni comunità dell'Ordine Secolare.*

Lettura dal Magistero: CIC 303 – 307 § 1. 311 – 315. 317. 328 – 329.

Lettura carmelitana: Costituzioni OCD, C 103; N 56.

**§§ 44 - 45** [Testo Cost.]: L'Assistente spirituale di ogni comunità è ordinariamente un religioso dell'Ordine. Suo dovere è fornire l'assistenza spirituale alla comunità e accompagnarla nella sua vocazione perché possa corrispondere debitamente ad essa. Cercherà anche di favorire la solidarietà tra la comunità laicale e i frati e le monache dell'Ordine. Invitato dal Consiglio della comunità, potrà partecipare alle sue riunioni, ma senza diritto di voto. Sarà disponibile al dialogo con i candidati nelle differenti tappe della formazione. Il Consiglio potrà consultarlo circa la capacità del candidato ad assumere la responsabilità della vocazione all'Ordine Secolare. Sosterrà la formazione della comunità aiutando l'incaricato della formazione. Tuttavia egli non può essere l'incaricato della formazione. L'Assistente spirituale deve conoscere bene la spiritualità carmelitana ed essere ben informato circa gli insegnamenti della Chiesa sul ruolo svolto dai laici in essa.

Solo il Superiore Generale dell'Ordine, nelle circoscrizioni nelle quali non ci siano frati, o il Provinciale nella sua circoscrizione, possono designare come Assistente qualcuno che non sia religioso dell'Ordine, sempre con il permesso del suo legittimo superiore. Il Delegato Generale o il Delegato Provinciale presteranno il loro servizio per questa designazione, dialogando con il candidato per sapere se possiede le qualità espresse dal n. 44 di queste norme.

**Tema:** *L'Assistente spirituale della comunità OCDS:*

*L'Assistente spirituale deve aiutare la comunità per la loro formazione cristiana e carmelitana e per il discernimento vocazionale dei singoli membri. Egli generalmente appartiene all'Ordine dei Carmelitani Scalzi. Solo in casi eccezionali il Superiore provinciale può incaricare come Assistente una persona che non appartiene all'Ordine, purché sia idoneo a tale compito. L'Assistente spirituale sia bene informato nella dottrina della Chiesa e nella spiritualità carmelitana e accompagni la comunità e i singoli membri nelle tappe della formazione e della vita di carmelitani secolari.*

**§§ 46 - 47** [Testo Cost.]: Il Consiglio, formato dal Presidente, da tre Consiglieri e dal responsabile della formazione, costituisce l'autorità immediata della comunità. La responsabilità primaria del Consiglio è la formazione e la maturazione cristiana dei membri della comunità.

Il Consiglio ha autorità per :

- a) ammettere i candidati alla formazione, alla Promessa o ai Voti;
- b) ridurre, per giusti motivi, il periodo di formazione prima della Promessa temporanea, con il consenso del Superiore Provinciale;
- c) convocare la comunità per le elezioni ogni tre anni;
- d) sostituire, per gravi motivi, qualche membro del Consiglio;
- e) dimettere un membro della comunità, se viene considerato necessario, dopo aver consultato il Provinciale;
- f) ricevere un membro che si trasferisca da un'altra comunità;
- g) quando sorga una questione che non cade sotto la competenza del Consiglio, è obbligo del Presidente mettere al corrente il Provinciale.

Il Consiglio si riunisce di frequente e ogni volta che sia necessario per seguire con attenzione i programmi di formazione e la crescita della propria comunità.

**Tema:** *Istituzione e compiti del Presidente e del Consiglio della comunità locale OCDS.*

Lettura dal Magistero: CIC 308. 316. 318

**§ 48** [Testo Cost.]: Il Superiore Generale, il Superiore Provinciale e il Consiglio della comunità sono i superiori legittimi dell'Ordine Secolare

**Tema:** *La gerarchia della comunità dell'Ordine Secolare.*

**§ 49** [Testo Cost.]: Per costituire una nuova comunità, è necessario presentare alla Segreteria Generale dell'Ordine Secolare i seguenti documenti:

- a) una lista dei membri che la compongono; per formare una comunità si richiede un minimo di 10 membri, di cui almeno due abbiano fatto la Promessa definitiva;
- b) una lettera del Delegato Provinciale che solleciti l'erezione della comunità;
- c) il permesso scritto dell'Ordinario della Diocesi;
- d) il nome della comunità;
- e) il luogo in cui la comunità si riunisce.

**Tema:** *I documenti da presentare alla Segreteria generale per costituire una nuova comunità locale OCDS.*

**§§ 50 – 55** [Testo Cost.]: Ogni tre anni le comunità locali dell'Ordine Secolare eleggono il proprio Presidente e tre Consiglieri. Questi quattro membri, dopo aver consultato l'Assistente, eleggono l'incaricato della formazione tra coloro che hanno fatto la Promessa definitiva. Il Consiglio nomina, in seguito, un segretario e un tesoriere. Il procedimento per le elezioni sarà determinato dagli Statuti provinciali, rispettando completamente la libertà degli elettori e la preferenza della maggioranza dei membri. Affinché il Presidente possa essere rieletto per un terzo periodo, si richiede il permesso del Superiore Provinciale.

Il Presidente, eletto tra i membri che abbiano fatto la Promessa definitiva, ha il dovere di convocare e presiedere le riunioni della comunità. Dovrà mostrare un'attitudine di servizio verso tutti i membri della comunità; fomenterà uno spirito di affabilità cristiana e carmelitana, facendo bene attenzione a non mostrare preferenze verso alcuni membri della comunità rispetto ad altri; coordinerà i contatti con quei membri della comunità che, a causa di età, di malattie, di distanza o per altre ragioni, non possano partecipare alle riunioni; aiuterà l'incaricato della formazione e l'assistente spirituale, appoggiandoli nell'esercizio delle loro responsabilità; potrà sostituirli qualora siano assenti, ma solo temporaneamente, o designare per questo qualcuno tra coloro che hanno fatto la Promessa definitiva.

La responsabilità dei tre Consiglieri è di formare, insieme al Presidente, il governo della comunità e di sostenere l'incaricato della formazione. Generalmente sono membri della comunità con la Promessa definitiva. In casi particolari, membri con la promessa temporanea possono fare da Consiglieri.

L'incaricato della formazione, eletto dal Consiglio tra coloro che hanno fatto la Promessa definitiva, ha la responsabilità di preparare i candidati alla prima Promessa e a quella definitiva. Lavora in collaborazione con l'Assistente e con il sostegno del Presidente. In assenza del Presidente l'incaricato della formazione lo sostituisce in tutte le sue funzioni.

Il Segretario del Consiglio ha la responsabilità di mantenere aggiornato il registro della comunità, annotando le elezioni, le ammissioni, le promesse e le dimissioni. Deve presentare il registro al Consiglio, quando questo si riunisce, e alla comunità al momento delle elezioni. Assiste alle riunioni del Consiglio scrivendo sul registro le deliberazioni, ma non ha diritto di voto.

Il tesoriere deve conservare ed amministrare i conti della comunità. Deve presentare una relazione semestrale dei conti al Consiglio ed anche, una volta all'anno, alla comunità e al Superiore Provinciale o della Circoscrizione. Gli Statuti locali devono determinare come la comunità si occuperà delle necessità dei poveri.

**Tema:** *Durata, elezione e composizione del Presidente e del Consiglio della comunità locale. Competenze del Presidente e del Consiglio. Gli incarichi della formazione, del segretario e del tesoriere.*

Lettura dal Magistero: CIC 309. 319.

**§ 56** [Testo Cost.]: I Secolari che, a causa della distanza, dell'età o di malattie, non possono partecipare alle riunioni regolari della comunità, continuano ad essere membri dell'Ordine Secolare, e sotto l'autorità del Delegato Provinciale devono essere associati ad una determinata comunità. È responsabilità del Presidente della comunità stabilire un contatto con tali membri e di questi mantenere il contatto con la comunità.

**Tema:** *La cura dei rapporti con singoli membri dell'Ordine Secolare, che non possono partecipare agli incontri comunitari regolari.*

**§ 57** [Testo Cost.]: Dove ci sia una Circostrizione organizzata dei Frati dell'Ordine, i Secolari devono formare un Consiglio Provinciale per aiutarsi reciprocamente nella formazione e nell'apostolato, ma non per interferire con il governo delle comunità locali. Il Presidente del Consiglio Provinciale dovrà essere un membro dell'Ordine Secolare con la Promessa definitiva. Il Consiglio Provinciale dovrà sottomettere i suoi Statuti al Definitorio Generale per la loro approvazione.

**Tema:** *Formazione e competenze del Consiglio provinciale dell'Ordine Secolare. Definizione e approvazione degli Statuti provinciali dell'Ordine Secolare presso il Definitorio Generale.*

**§ 58** [Testo Cost.]: Gli Statuti Provinciali determineranno quanto segue:

- a) il percorso di un adeguato programma di formazione;
- b) l'accettazione e la formazione dei nuovi membri che non vivono vicino ad una comunità già costituita; in ogni caso, tali nuovi candidati devono essere riconosciuti e formati da una comunità stabilita e sono considerati membri di questa stessa comunità;
- c) il procedimento per l'elezione e le responsabilità dei tre Consiglieri;
- d) i suffragi per i defunti delle comunità;
- e) le circostanze e le condizioni per emettere i voti;
- f) l'età minima e massima per accettare nuovi membri;
- g) il numero massimo di membri di una comunità, prima di doverla dividere per formarne un'altra;
- h) il coordinamento degli impegni apostolici all'interno della comunità o della Provincia;
- i) la forma e l'uso dei segni esterni di appartenenza all'Ordine Secolare;
- j) le pratiche di mortificazione e le espressioni di devozione a Maria Santissima, a San Giuseppe e ai Santi dell'Ordine.

**Tema:** *Gli elementi da definire negli Statuti provinciali dell'Ordine Secolare.*

**§ 59** [Testo Cost.]: Se una comunità dell'Ordine Secolare non appartiene a nessuna Provincia, deve elaborare i propri Statuti, conformemente alle precedenti indicazioni, e sottometterli all'approvazione del Definitorio Generale.

**Tema:** *Comunità dell'Ordine Secolare che non si trovano in nessuna Provincia di Frati Carmelitani Scalzi.*

**§ 60** [Testo Cost.]: Si possono introdurre altre strutture a livello nazionale, là dove c'è più di una Provincia, o a livello internazionale, quando si considerino utili o necessari per la formazione, il coordinamento degli apostolati dell'Ordine o per organizzare Congressi. Tali strutture non avranno nessuna autorità giurisdizionale. Questi Consigli regionali dovranno sottomettere i propri Statuti al Definitorio Generale per la loro approvazione.

**Tema:** *Ricorso a strutture nazionali, per esempio il Coordinamento Interprovinciale Nazionale, o internazionali, sempre approvati dall'Ordine, per scopi di formazione o coordinamento dell'apostolato dell'Ordine Secolare.*

## **Epilogo**

[Testo Cost.]: Le Costituzioni dell'Ordine Secolare sono state elaborate per concretizzare il progetto di vita dei suoi membri, che formano parte dell'Ordine del Carmelo Teresiano. Essi sono chiamati a “testimoniare come la fede cristiana (...) costituisca l'unica risposta pienamente valida ai problemi e alle aspettative che la vita pone davanti ad ogni persona e ad ogni società”. Questo lo realizzeranno come Secolari se, a partire da una contemplazione impegnata, riusciranno a testimoniare nella propria vita familiare e sociale di ogni giorno “questa unità di vita che nel Vangelo trova ispirazione e forza per realizzarsi in pienezza” (Christifideles laici 34). Come Secolari, figli e figlie di Teresa di Gesù e di Giovanni della Croce, sono chiamati ad “essere nel mondo testimoni della risurrezione e della vita del Signore Gesù e un segno del Dio vivo”, mediante una vita di preghiera e di servizio evangelizzatore, e per mezzo della testimonianza di una comunità cristiana e carmelitana. “Tutti insieme e ciascuno per la sua parte devono alimentare il mondo con frutti spirituali (cf. Gal 5,22) e diffondere in esso lo spirito dal quale sono mossi quei poveri, mansueti e pacifici, che il Signore nel Vangelo proclamò beati (cf. Mt 5, 3-9). In una parola, ciò che è l'anima per il corpo, questo devono essere i cristiani (e i carmelitani) nel mondo” (Lumen Gentium 38).

**Tema:** *Il contenuto e lo scopo delle Costituzioni dell'Ordine Secolare dei Carmelitani Scalzi:*

*Le Costituzioni dell'Ordine secolare dei Carmelitani Scalzi definiscono in una breve sintesi la “forma di vita”, secondo il carisma del Carmelo teresiano. Alla luce della teologia del laicato, formulata dal Concilio Vaticano II e dal Magistero ecclesiale successivo, le Costituzioni confermano l'attualità e il valore del carisma carmelitano, ed esortano “i secolari, figli e figlie di Teresa di Gesù e di Giovanni della Croce” ad essere testimoni autentici della vita e resurrezione di Gesù Cristo, come lo sono stati i santi fondatori dell'Ordine. Questi e gli altri santi del Carmelo aiutano i carmelitani secolari nella loro vita di preghiera e nella loro missione di evangelizzazione e santificazione del mondo.*

Lettura dal Magistero: Francesco, Esortazione apostolica *Evangelii Gaudium*, nn. 262 – 265;

S. Giovanni Paolo II, Esortazione apostolica *Christifideles Laici* 34; Lettera apostolica *Maestro della fede*, nn. 6 – 9.

Lettura carmelitana: S. Teresa di Gesù, Vita 38, 17 – 21;

S. Teresa di Gesù Bambino, MS B 4 v<sup>o</sup>.5v<sup>o</sup> (nn. 258 – 259. 265).